



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 799 DEL 14/09/2023

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO	prof. Vincenzo Bronte
DIRETTORE SANITARIO	dr.ssa Anna Maria Saieva
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	dr. Francesco Favretti

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (UNIVR) PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI DA PARTE DEI PROPRI STUDENTI PRESSO LE SEDI DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S.

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare e sottoscrivere la Convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona (UNIVR) per permettere la frequenza dei tirocini curriculari ai propri studenti presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Il Direttore dell'UOC **Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 17 giugno 2021 è stata approvata la convenzione di durata biennale con l'Università degli Studi di Verona (UNIVR) per l'effettuazione di tirocini formativi ed orientamento presso le strutture dello IOV – I.R.C.C.S. destinati agli studenti dello stesso Ateneo iscritti ai vari corsi di studio;
- con nota registrata al protocollo generale IOV n. 12509 del 21 giugno 2023, al fine di dare continuità al proficuo rapporto di collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S e conseguentemente garantire agli studenti del proprio Ateneo la realizzazione e la frequenza dei sopra citati tirocini formativi, l'Università degli Studi di Verona (UNIVR) ha richiesto formalmente la disponibilità di questo Istituto alla stipulazione di una nuova convenzione di durata quinquennale per tirocini curriculari in favore degli studenti frequentanti qualsiasi corso di studi, ivi compresi i corsi di alta formazione e master, con esclusione del corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e quello di Odontoiatria e protesi dentaria;

RITENUTO che:

- sia opportuno provvedere alla stipulazione di una nuova convenzione per la realizzazione di tirocini formativi destinato ad un numero limitato di studenti dell'Ateneo di Verona presso le sedi di questo Istituto – I.R.C.C.S. e, comunque, nel rispetto dei limiti imposti dal D.M. n. 142 del 1998, poiché essa costituisce una delle manifestazioni dello stretto rapporto di collaborazione consolidatosi negli anni tra i due enti anche rispetto all'opportunità offerta agli allievi dei vari corsi di studio di svolgere, coerentemente con gli obiettivi formativi stabiliti nei relativi *curricula*, periodi di formazione presso le diverse strutture di questo Istituto;

ACQUISITO agli atti interni il parere favorevole del Direttore Sanitario;

VISTO che:

- l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” prevede che le Università possano promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso strutture e servizi sanitari pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge n. 1859 del 31.12.1962, al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998 recante “Norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”, all'articolo 1 comma 2 stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento non costituiscono e tantomeno vincolano alla futura costituzione di rapporti di lavoro con l'ente ospitante;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 1, lett. e) e dell'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale n. 26 del 2005 di Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto - riconosciuto con decreto del Ministero della Salute e rinnovato da ultimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 288/2003 e ss.mm.ii, in data 4 agosto 2023 quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., si desume che lo stesso possa esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché compatibili con le finalità di cui al sopra citato articolo 2, con conseguente possibilità di stipulare accordi e convenzioni anche con istituzioni universitarie avendo tra le proprie finalità quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione curriculare;

PRECISATO che:

- l'Università degli Studi di Verona provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei tirocinanti per la responsabilità civile contro terzi presso idonea compagnia assicurativa operante sul mercato, oltre che alla copertura assicurativa per infortuni presso l'INAIL, rimanendo a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S la sola segnalazione al soggetto promotore di qualunque infortunio dovesse eventualmente occorrere;

- la convenzione che si intende stipulare avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, e verrà rinnovata esclusivamente su esplicita richiesta dell'ente promotore e previa valutazione da parte dell'ente ospitante alla scadenza del quinquennio, fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di recesso da comunicare in forma scritta almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la Convenzione di durata quinquennale tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona (UNIVR) per la realizzazione dei tirocini curriculari dei propri studenti presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI il D. Lgs. n. 288/2003 e il D. Lgs. 200/2022;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la Convenzione quadro di tirocinio tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Università degli Studi di Verona (UNIVR) per la realizzazione dei tirocini curriculari dei propri studenti presso le sedi dell'Istituto Oncologico Veneto di durata quinquennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa alcuna a carico del bilancio dell'Istituto;
3. di dare mandato alla UOC Affari Generali, al Servizio Prevenzione e Protezione e ai Direttori responsabili delle strutture aziendali nelle quali le attività di formazione saranno effettuate affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo On-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Il Direttore Generale
dr.ssa Patrizia Benini